



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

Protocollo comunale n.28310

Giaveno, 02/12/2020

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N.2
AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE
art.15, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
art.3 bis, comma 4, punto e) della L.R n.56/77 e s.m.i.

AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
ORGANO TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO

In data 30 novembre 2020 alle ore 10.30, presso la sala riunioni del Servizio Urbanistica del Comune di Giaveno, in via Francesco Marchini n°2, piano secondo, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale composto dai membri designati con delibera di Giunta Comunale n°50 del 08/03/2019 nel modo seguente:

- a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica;
- b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di competenze in materia Ambientale;
- c) un funzionario dell'Area Tecnica in possesso di competenze scientifiche all'uopo delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica

e di seguito elencati come da atto di individuazione del responsabile dell'Area Tecnica, arch. Paolo Caligaris, del 13/03/2019 protocollo n°7235:

- Tiziana arch. PERINO DUCA, funzionario in servizio presso l'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica, con funzione di Presidente;
- Silvia arch. ANTONIELLI funzionario in servizio presso l'Area Tecnica Servizio Ambiente, in possesso di competenze in materia Ambientale;
- Francesca arch. BIDDOCCU, funzionario in servizio presso l'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio

al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs.152/2006 in merito alla Variante Parziale n°2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Giaveno.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'arch. Caligaris Paolo, Responsabile del procedimento di pianificazione in oggetto indicato.



In apertura dei lavori il Presidente dell'Organo Tecnico ricorda che:

- ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità proponente/procedente è identificata nel soggetto che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano (Comune di Giaveno) e ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016, l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione cui compete l'approvazione del piano (Comune di Giaveno) e tale funzione può essere assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;
- il comune di Giaveno si è dotato di Organo Tecnico Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 13.05.2002 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98 come modificato deliberazione di Giunta Comunale n°50 del 08/03/2019;
- l'Ufficio Deposito progetti è individuato presso l'Area Tecnica Servizio Urbanistica con le funzioni già definite nella D.G.C. n°90 del 13.05.2002.

Viste le norme relative alla procedura di VAS:

- la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente alla compatibilità dei piani e programmi;
- il D.lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001;
- la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto "Valutazione Ambientale Strategica - Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";
- la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"
- la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Ricordato che:

Il Comune di Giaveno è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.66-17186 del 21/9/1992.

In data 28/11/2011 con D.G.R. n.28-2935 è stata approvata la prima Revisione al P.R.G.C., redatta tra l'altro per adeguare le previsioni viarie ed insediative dello strumento urbanistico generale vigente al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) anche a seguito degli eventi alluvionali del 1994 e 2000 ed alle indicazioni del P.A.I., ed al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale di cui alla L.R. OS/07/1999 n.19.

Tale prima revisione, approvata ai sensi del 1° comma, avendo previsto la capacità insediativa del Piano per il successivo decennio, è a tutti gli effetti da considerarsi come nuovo P.R.G.C.

In data 20.12.2012 con delibera C.C. n.55 veniva approvata la MODIFICA n.1 della Prima Revisione al P.R.G.C, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 5° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.

In data 16.03.2015 con delibera C.C. n.13 veniva approvata la MODIFICA n.2 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 5° comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.

In data 13.07.2016 con delibera C.C. n.35 veniva approvata la MODIFICA n.3 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, so comma (ora 12°), lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.



In data 07.02.2018 con delibera C.C. n.5 veniva approvato il progetto definitivo della VARIANTE PARZIALE N.1 della Prima Revisione al PRGC, predisposta ai sensi dell'Art. 17, 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., allo scopo di adeguare le destinazioni d'uso del PRGC alle modifiche e integrazioni ai sensi D.C.R. n.191-43016 del 20.11.2012 dei Criteri e Indirizzi per la programmazione del commercio in sede fissa approvate con DCC 3/2016 del 25/01/2016

In data 08/04/2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 è stata adottata, ai sensi dell'art.17 c.5 della LUR 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n°2 che si pone come obiettivo principale il recepimento di una serie di istanze diversamente distribuite all'interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in quanto espressione delle molteplici esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico provenienti dalla popolazione insediata, nonché coerenti con l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, rientranti nell'ordinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale. In particolare, la Variante parziale n°2 al PRGC, prevede interventi di riqualificazione nel Centro Storico, riclassificazione di aree o fabbricati con possibile ristrutturazione edilizia, nuova delimitazione di aree, interventi di incremento della capacità insediativa e di completamento di lotti, rivisitazione e redistribuzione di PEC, interventi relativi ad aree a servizi pubblici o privati, retrocessioni di aree edificabili, interventi minori quali la correzione di errori materiali.

Il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al PRGC contenente tra gli elaborati anche quelli relativi alle analisi di compatibilità ambientale è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 18 aprile al 18 maggio 2019. Dal 16 maggio al 31 maggio sono state presentate, nei termini prescritti, n° 31 osservazioni; successivamente sono state depositate all'Ufficio del protocollo del Comune n° 2 ulteriori osservazioni fuori termine. Per decisione dell'Amministrazione tutte le osservazioni, sia pervenute nei termini che fuori termine, sono state esaminate, valutate e controdedotte.

Il Documento tecnico di Assoggettabilità alla VAS, adottato contestualmente al Progetto Preliminare della Variante, è stato trasmesso ai soggetti con competenza ambientale consultati, in particolare ARPA, Provincia di Torino, Dipartimento Ambiente - Valutazioni ambientali, e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. che così si riassumono:

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord- Ovest

"La risorsa suolo è da ritenersi non rinnovabile: in tal caso, si ritiene siano necessarie misure non solo di mitigazione ma anche di compensazione che, al momento non si è in grado di valutare per le carenze documentali sopraesposte. A rigore sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, in modo che via sia un bilanciamento tra aree impattate e aree recuperate.

Gli interventi di realizzazione di aree verdi in aree che, al momento, non sono compromesse non costituisce una rigenerazione della risorsa.

Il "bilanciare" la perdita di suolo, riservando una parte dell'area sulla quale è stato previsto un intervento di edificazione ad area a Verde, può essere ritenuta una misura mitigativa (in tal modo si riducono infatti le pressioni) ma non può ritenersi una misura compensativa: si migliorano o si mantengono le condizioni ambientali in parte di tale area, mentre la rimanente parte, attualmente non compromessa, verrà "artificializzata" con perdita di risorsa e quindi di Servizi Ecosistemici che dovranno essere "bilanciati".

Tra le compensazioni è ricompreso il recupero di aree degradate che aumenti/rispristini la permeabilità dei suoli e crei aree verdi, utili anche per il potenziamento della rete ecologica a livello locale.

L'Agenzia rileva quindi l'occorrenza di impatti significativi a seguito dell'attuazione della variante per quanto riguarda gli interventi che implicano una maggior compromissione della risorsa suolo rispetto allo stato attuale, tali interventi sicuramente sono quelli identificabili dalle sigle seguenti:

- A10 in quanto si prevede la realizzazione di un'autostrada interrata ed in superficie un parcheggio pubblico, oltre all'allargamento della sede viaria della strada esistente, su suolo non artificializzato, sono indicati solo interventi di mitigazione degli impatti sulla componente suolo quali l'utilizzo di materiali drenanti e la piantumazione di alberi;*
- B1 I in quanto la previsione di arredo arboreo-arbustivo degli spazi privati ed il rispetto dei valori di BTC indicati nel P.R.G.C. non si possono ritenere interventi di compensazione adeguati in relazione alla perdita della risorsa suolo;*
- B 3 a, b e c in quanto il P.R.G.C. prevede interventi di realizzazione di arredo arboreo arbustivo degli spazi privati come al precedente punto che possono essere ritenuti solo interventi di mitigazione;*
- B4 a, b, c e d che individuano lotti di completamento residenziale, prescrivendo interventi di mitigazione come ai precedenti punti e non di compensazione per la compromissione del suolo;*
- B5 b e c ove si modifica la destinazione urbanistica di lotti non ancora attuati ma si individuano interventi di mitigazione in analogia ai precedenti punti e non di compensazione,*
- B6 a, b e c. ove si modifica il perimetro e la suddivisione in comparti di ambiti sottoposti a strumenti urbanistici esecutivi S.U.E non ancora attuati, seppur come indicato nella relazione di verifica, la modifica prevista riguarda una mera suddivisione di ambiti e non comporta ulteriori effetti ambientali mantenendo invariate opere di mitigazione e*

[Handwritten signature and stamp]

[Circular stamp: ARPA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD-OVEST]

compensazione: si evidenzia la non adeguatezza di queste ultime come rilevato ai precedenti punti. Per tali interventi, che si attueranno con strumenti urbanistici esecutivi, si rimanda anche alle considerazioni esposte di seguito. Per quanto riguarda la compatibilità acustica si rileva che occorrono chiarimenti in relazione ad alcuni interventi che si ritengono potenzialmente critici/complessi quali quelli contraddistinti dalle sigle B4c, B5c, D 1, D2 e G5. In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, si ricorda che gli interventi dovranno garantire l'invarianza idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP2, pertanto dovranno essere minimizzate le aree impermeabili e collettate le acque meteoriche, relativamente alle quali dovrebbe essere verificata la possibilità del loro recupero per usi civili ed irrigazione: a tal fine si suggerisce l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati.

Città Metropolitana di Torino Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità: Territorio e trasporti

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Il Documento di Verifica non individua esplicitamente (vedi norme e schede) interventi di mitigazione e compensazione ambientale, né ne cita la necessità al fine di mitigare e compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente causati dalle previsioni della variante in oggetto.

Quanto riportato nelle singole schede come Interventi di mitigazione e compensazione ambientale, non è sufficiente. Si richiama l' Art.91 relativo alle Aree verdi e si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale della Revisione Generale di PRGC, quando sarebbe invece opportuno individuare azioni puntuali di mitigazione e compensazione nella presente variante parziale essendo gli interventi modificati. **Il percorso di VAS prevede un'analisi rispetto allo stato reale del territorio che necessita di valutare quanto e come le aree in variante impattano su l contesto ambientale; la valutazione deve considerare il carattere cumulativo degli impatti complessivi, sommato agli effetti delle varianti vigenti ed in corso, e qualora in parte modificati indicare negli elaborati di variante le adeguate mitigazioni e compensazioni ambientali.**

Considerato che il territorio comunale risulta caratterizzato essenzialmente da un agglomerato urbano e aree di interesse eco-sistemico e utilizzate a scopi agricoli, si ritiene particolarmente importante ricorrere a misure di compensazione ambientale che valorizzino l'esistente (in particolare i filari arborei lungo i rii) e creino nuove aree di connettività ecologica. Si ricorda inoltre che è necessario individuare, come misure di compensazione, azioni di natura ambientale (ad es. creazione di aree a potenziamento della rete ecologica locale, recupero "ambientale" di aree degradate, rinaturalizzazione di aree dismesse, ecc).

Le NdA del PTC2 legano il tema della reticolarità ecologica al tema della compensazione: all'articolo 35 si afferma che al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta o comunque garantita. Non solo, in relazione a specifici interventi di trasformazione le NdA affermano che le relative compensazioni debbono preferibilmente ricadere all'interno delle aree destinate alla rete ecologica (comma 6- art. 35).

Sarebbe opportuno quindi individuare le aree sulle quali far atterrare le misure compensative e come accennato sarebbe ottimale che gli interventi compensativi fossero inquadrati in uno scenario ambientale condiviso esteso a tutto il territorio comunale (REL) e non rimandare la loro definizione ed attuazione ai singoli permessi di costruire. Nel territorio comunale di Giaveno sono presenti alcune **aree boscate**, le **fasce perifluviali** e corrispondenti **corridoi di connessione ecologica sul torrente Sangone** a sud, mentre i rii minori non sono fasciati e neppure riconosciuti quali corridors in quanto gli studi provinciali non si sono spinti a tale dettaglio (di competenza comunale).

Quale contributo tecnico/ambientale si suggeriscono i seguenti interventi di compensazione ambientale all'interno della rete idrica comunale:

- a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arboreo-riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
- b) recupero e tutela degli ambienti naturali degradati in prossimità dei corsi d'acqua;
- c) rigenerazione delle strutture abbandonate e dismesse negli ambiti fluviali e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibili. In particolare, potrebbe essere interessante valutare la sistemazione dell'area V.152 all'interno del Parco Tortorello, sulla quale attualmente sorgono orti urbani abusivi.

Gli interventi in tali ambiti devono essere volti preferibilmente alla rinaturalizzazione, assicurando funzionalità ecologica, compatibilità idraulica, riqualificazione di ecosistemi relittuali e delle aree a naturalità elevata e dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili

Per quanto attiene all'inserimento dei nuovi interventi nel contesto paesaggistico tutelato, si dovrà integrare gli elaborati con la coerenza con il PPR con specifiche indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche dei nuovi manufatti, indispensabile per orientare l'attuazione del progetto verso scenari di qualità progettuale. Tale operazione dovrà essere rigidamente relazionata allo stato di fatto, sia nei suoi elementi di eccellenza che in quelli di criticità, così da individuare un'edilizia integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto e delle preesistenze di pregio, attenta all'impianto, alle tipologie e ai materiali costruttivi, e tale da non incorrere in incoerenze morfologiche e tipologiche.



Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino

preso atto di quanto dichiarato nel Documento Tecnico Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente agli obiettivi e contenuti della Variante Parziale; considerato il numero elevato di aree oggetto di variante e rilevato come alcune di esse siano ricomprese in ambiti tutelati ai sensi della Parte III nonché in ambiti urbani di nucleo storico (centro storico e borgate), **questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, ritiene necessario l'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica.**

Considerato che così come previsto dall'art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. a far data dall'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici che alle stesse dovranno obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell'art. 145 del Decreto legislativo richiamato; Considerato inoltre che nelle more dell'adeguamento, come previsto dall'articolo 46 comma 9 delle NdA del PPR, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione dovrà essere coerente con le previsioni del PPR e rispettarne le norme, limitatamente alle aree oggetto della variante; nell'evidenziare che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R è stato approvato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)", ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr.

Si richiede al Comune di verificare e dimostrare come i contenuti della variante rispettino le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Ppr rivedendo e sviluppando anche il testo normativo per dare attuazione a quanto richiesto dall'apparato prescrittivo e previsionale del Ppr stesso secondo le modalità ivi indicate. Si ricorda che nel verificare attentamente l'eventuale interferenza con le componenti individuate dal Ppr occorre dimostrare la complessiva coerenza delle previsioni rispetto al piano sovraordinato anche, se del caso, con riferimento all'inesistenza di localizzazioni alternative, al perseguimento di altri obiettivi condivisi (ad esempio la ricucitura dei tessuti sfrangiati) o al rispetto delle cautele previste per gli interventi ammessi.

Si precisa comunque, per le successive fasi di pianificazione e progettazione, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 22/0112004 n. 42 e s.m.i ogni modificazione dello stato di fatto deve risultare compatibile con le superiori esigenze connesse alla tutela del paesaggio, così come previsto dall'art. 9 della Costituzione e dalle disposizioni del Codice, e che i nuovi interventi non possono pertanto proporre un'incongrua trasformazione del contesto paesaggistico

Inoltre, la Città Metropolitana di Torino, con Decreto del Vicesindaco n.410-29677/2017 del 19/10/2017, ha dichiarato che la Variante Parziale 2 non presenta incompatibilità con il Piano territoriale di coordinamento - PTC2 e non ha formulato osservazioni in merito.

Sulla base dei pareri pervenuti da parte dei soggetti precedentemente citati l'Organo Tecnico Comunale riunitosi nella seduta del 15/07/2019, ha ritenuto opportuno procedere ad approfondire ulteriormente alcuni aspetti ambientali connessi alle scelte urbanistiche proposte dal procedimento di variazione allo strumento urbanistico locale, avvalendosi degli elementi forniti in sede di verifica (screening), già precedentemente espletata come sopra richiamato, per adempiere alla fase di specificazione (scoping) e definire quindi l'ambito di influenza della variante ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale secondo le modalità indicate all'interno del medesimo provvedimento di Organo Tecnico Comunale (così come indicato all'interno della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 - pagg. 8, 10 e 11)., con particolare riferimento alle ulteriori precisazioni finalizzate all'esplicitazione delle modalità di reperimento degli interventi di compensazione ambientale da abbinare all'attuazione dei singoli interventi considerati maggiormente impattanti sotto il profilo della componente suolo e della relativa perdita di superfici libere permeabili, nonché per quanto attiene la salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche caratterizzanti il territorio in esame.

L'Organo Tecnico Comunale per la VAS ha disposto quindi l'assoggettamento della Variante parziale n°2 al vigente PRGC di Giaveno a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, attraverso la predisposizione di specifico Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Piano di monitoraggio al fine di approfondire le tematiche ambientali così come evidenziato all'interno dei pareri dei soggetti con competenza ambientale.

Il Rapporto Ambientale di valutazione della variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente ha quindi supportato ed integrato, per gli aspetti paesaggistico-ambientali l'elaborazione dei documenti urbanistici del progetto preliminare della variante stessa, recependo le osservazioni degli Enti in particolare, seguendo le indicazioni contenute nel parere della Città Metropolitana:



“Quale contributo tecnico/ambientale si suggeriscono i seguenti interventi di compensazione ambientale all'interno della rete idrica comunale:

a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arboreariparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;

b) recupero e tutela degli ambienti naturali degradati in prossimità dei corsi d'acqua;

c) rigenerazione delle strutture abbandonate e dismesse negli ambiti fluviali e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibili. In particolare, potrebbe essere interessante valutare la sistemazione dell'area V.15.2 all'interno del Parco Tortorello, sulla quale attualmente sorgono orti urbani abusivi.

Gli interventi in tali ambiti devono essere volti preferibilmente alla rinaturalizzazione, assicurando funzionalità ecologica, compatibilità idraulica, riqualificazione di ecosistemi relittuali e delle aree a naturalità elevata e dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili

In considerazione del presente procedimento urbanistico di tipo “parziale”, risolutivo di singole e specifiche tematiche, anche al fine del rispetto dei disposti dettati dall'art. 17 della L.R. 56/77 ci si è limitati ad approfondire le misure compensative già previste all'interno del Rapporto ambientale facente parte integrante del PRGC vigente, secondo le metodologie in esso contenute, analizzando singolarmente e valutando economicamente gli interventi da effettuarsi per la riqualificazione, la rinaturalizzazione e l'incremento della funzionalità ecologica dell'ambito perifluviale del tratto urbano del torrente Tortorello, in parte area prativa, ed in parte, come citato dalla Provincia di Torino, occupata da orti abusivi, ed in parte con depositi impropri di attrezzature agricole e macchinari.

Per l'attuazione di tale ambito è stato quantificato un onere indotto unitario da applicarsi per ogni metro quadrato di suolo consumato (Vedi allegato 3 del Rapporto Ambientale facente parte integrante della Variante Parziale 2).

In merito al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, è stato compilato il documento “ALLEGATO B del Regolamento Regionale di attuazione del PPR – Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano Paesaggistico Regionale da parte della Variante Parziale n. 2 al PRGC di Giaveno ex Artt. 11 e 12 del Regolamento” nel quale viene valutata, per ogni singolo intervento, la coerenza con i dettati del PPR.

In merito al parere dell'ARPA, sono state inserite, per ogni singolo intervento, prescrizioni in merito al risparmio energetico, alla qualità architettonica, alle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, alla permeabilità dei suoli ed all'invarianza idraulica, oltre che agli interventi di mitigazione ambientale. Per le aree di cui alle schede A10, B1, B3a, b,c, B4 a,b,c, B5 b e c, B6 a,b e c, citate nella relazione istruttoria, sono previsti inoltre, ai fini della compensazione ambientale le seguenti prescrizioni:

“Compensazioni Ambientali -Valgono le indicazioni contenute al punto 8 della tabella della parte III del documento succitato. Dovrà essere monetizzato, secondo le modalità indicate dal Comune, il 100% della somma delle superfici coperte, accessi, viabilità e parcheggi (sup. impermeabili) relativi al nuovo intervento edilizio. Saranno escluse da tale conteggio le aree realizzate con materiali che garantiscano una permeabilità almeno pari al 40%. Le aree di compensazione ove saranno utilizzati i proventi di tale monetizzazione e dovranno riguardare in particolare l'ambito denominato “Parco Tortorello” (aree v 5b 10.1 – v 5b 10.2 -v 5b 13.1 – v 4.6.1 – v 4.9.2 – v 1.5.2) già individuato a tale fine nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale allegato alla Prima revisione del PRGC”

Vedi parte III del Rapporto Ambientale – MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE.)



In data 15/06/2020, con deliberazione C.C. n.19, il Consiglio Comunale di Giaveno ha riadottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n.2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della L.R.56/77 e s.m.i. con contestuale controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della deliberazione di C.C. no 22 del 08/04/2019 di adozione del progetto preliminare della Variante Parziale n 2.

La succitata deliberazione, comprensiva degli elaborati tecnici costituenti la variante, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per il periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi dal **01/08/2020 al 29/09/2020** compresi, secondo quanto stabilito dal citato comma 7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione e presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante **ESCLUSIVAMENTE in merito agli effetti ambientali.**

Nei termini prescritti sono pervenuti:

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino in data 24/09/2020 prot. Comunale n. 0022342

Oltre i termini prescritti è pervenuto:

- ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest: in data 29/10/2020, Prot. F06- 2020 – 03297 - 001.

Si riporta in seguito una sintesi delle osservazioni sugli aspetti ambientali pervenute al Progetto Preliminare controdedotto:

Sintesi del parere
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino
<p>Questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza e sotto il profilo paesaggistico, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, preso atto di quanto dichiarato nella Relazione tecnica di Verifica di assoggettabilità alla VAS relativamente agli obiettivi e ai contenuti della Variante Parziale 2, evidenzia alcune criticità in merito agli interventi situati nei centri storici e/o nelle borgate:</p> <p>A1 - Nelle Modifiche Normative della scheda A1, in riferimento ai lotti di intervento 17.1, 17.2, 17.3, si richiede di introdurre l'indicazione: "Gli interventi edilizi consentiti dovranno avere caratteristiche coerenti con il contesto di Centro Storico in cui sono inseriti, favorendo l'uso di materiali, finiture e tonalità cromatiche caratteristiche della zona. L'inserimento architettonico e paesaggistico dei fabbricati di cui è consentita la sopraelevazione, dovrà essere rispettoso dell'intorno preesistente e tale da mantenere intatto, per la casa-torre storica, l'aspetto di elemento architettonico emergente e caratterizzante l'isolato urbano".</p> <p>A2 - la Scrivente ritiene elemento di forte criticità la possibilità di ampliare i due edifici esistenti, perimetrati all'interno del Centro storico della borgata Buffa-Calvettera, si auspica quindi che siano consentite esclusivamente opere di miglioramento architettonico e sia evitato qualunque incremento volumetrico.</p> <p>A8 - Nel recupero dei fabbricati del complesso agricolo, sia permesso l'abbattimento dei soli elementi di superfetazione architettonica e siano mantenute le tipologie edilizie riferibili all'architettura tradizionale nell'uso di materiali e finiture tipici del luogo.</p> <p>Si precisa in ogni caso, per le successive fasi di pianificazione e progettazione, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. ogni modificazione dello stato di fatto deve risultare compatibile con le superiori esigenze connesse alla tutela del paesaggio, così come previsto dall'art. 9 della Costituzione e dalle disposizioni del Codice, e che i nuovi interventi non possono pertanto proporre un'incongrua trasformazione del contesto paesaggistico, che causerebbe un grave pregiudizio per il pubblico interesse</p>
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord- Ovest:
<p>In merito agli interventi compensativi si ribadisce che, soprattutto nell'ambito del consumo di una risorsa non rinnovabile, devono essere omologhi: quindi a rigore sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, in modo che via sia un bilanciamento tra aree impattate e aree recuperate. Gli interventi di realizzazione di aree verdi in aree che, al momento, non sono compromesse non costituisce una rigenerazione della risorsa.</p> <p>Il "bilanciare" la perdita di suolo, riservando una parte dell'area sulla quale è stato previsto un intervento di edificazione ad area a Verde, può essere ritenuta una misura mitigativa (in tal modo si riducono infatti le pressioni) ma non può ritenersi una misura compensativa: si migliorano o si mantengono le condizioni ambientali in parte di tale area, mentre la rimanente parte, attualmente non compromessa, verrà "artificializzata" con perdita di risorsa e quindi di Servizi Ecosistemici che dovranno essere "bilanciati".</p>



Tra le compensazioni è invece ricompreso il recupero di aree degradate che aumenti/rispristinano la permeabilità dei suoli e crei aree verdi, utili anche per il potenziamento della rete ecologica a livello locale.

In merito alla proposta di intervento compensativo, ossia la realizzazione del Parco Tortorello, pur apprezzando tutto il lavoro svolto per rendere possibile la sua attuazione e le modalità di reperimento delle risorse necessarie, l'Agenzia non è in grado di valutare se vi sia un bilancio almeno in pareggio, relativamente al consumo di suolo conseguente all'attuazione della Variante o alla perdita dei principali Servizi Ecosistemici da esso forniti, in quanto non è stata fornita una caratterizzazione delle aree del Parco e delle sue condizioni attuali di eventuale degrado. Alcuni degli interventi compensativi ipotizzati non possono essere definiti omologhi, ma piuttosto utili per la fruizione del parco.

In aggiunta a quanto già evidenziato nel parere espresso in fase di verifica, per gli interventi B6 a, b e c, ove si modifica il perimetro e la suddivisione in comparti di ambiti sottoposti a strumenti urbanistici esecutivi S.U.E non ancora attuati, si osserva che tale suddivisione in alcuni casi porta anche alla suddivisione delle aree verdi in aree più piccole e frammentate comportando una perdita delle potenzialità del verde in termini funzionali: sarebbe opportuno realizzare un progetto del verde che miri alla non frammentazione di tali aree.

In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, per alcune aree sono previste modalità di riduzione del rischio indicando la necessità di gestione delle acque meteoriche, ma non per tutte: si ricorda nuovamente che gli interventi previsti dalla variante dovranno garantire l'invarianza idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP2.

Per quanto il monitoraggio della Variante dovrebbero essere inseriti indicatori che verificano l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate.

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro, e preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati,

l'Organo Tecnico Comunale così determina:

In riferimento alle osservazioni pervenute dalla **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** di recepirne così i contributi, ovvero:

In particolare, relativamente alle norme specifiche delle aree di cui alle schede A1, A2, ed A8, si prende atto delle osservazioni, e si prescrive di così recepirle nelle norme specifiche d'area del Progetto Definitivo della Variante parziale n. 2, in fase di predisposizione:

- **Scheda A1, in riferimento ai lotti di intervento 17.1, 17.2, 17.3, si introduce l'indicazione: "Gli interventi edilizi consentiti dovranno avere caratteristiche coerenti con il contesto di Centro Storico in cui sono inseriti, favorendo l'uso di materiali, finiture e tonalità cromatiche caratteristici della zona. L'inserimento architettonico e paesaggistico dei fabbricati di cui è consentita la sopraelevazione, dovrà essere rispettoso dell'intorno preesistente e tale da mantenere intatto, per la casa-torre storica, l'aspetto di elemento architettonico emergente e caratterizzante l'isolato urbano".**

Scheda A2 – la norma specifica per gli edifici è così modificata: * 18. Borgata Buffa - Calvettera: sugli edifici incoerenti di recente edificazione posti sui mappali 281 e 284 del Fg. 76, oltre all'intervento di ristrutturazione è consentito sul prospetto lato cortile l'ampliamento della manica, **mediante grossatura estesa all'intero fronte per due piani fuori terra, fino all'altezza del fabbricato esistente, con un incremento massimo di SUL di mq. 80 per ciascun fabbricato (da ripartirsi fra due piani). Tale possibilità è subordinata ad un'opportuna riqualificazione dell'edificato per consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati e della loro qualità ambientale, paesaggistica ed architettonica, la cui idoneità dovrà essere valutata dalla Commissione Locale per il Paesaggio. (Vedi punti 1,2,3 della tabella di cui alla parte III - Misure di Mitigazione e compensazione ambientale del Rapporto Ambientale).**

In merito alla scheda A8, si recepisce l'osservazione; sulla tavola di piano P3.2 si individuano correttamente i fabbricati accessori esistenti, indicando come da abbattere i soli elementi di superfetazione architettonica, essendo le altre indicazioni di salvaguardia tipologica ed ambientale contenute già nella normativa specifica per gli edifici dei centri storici.

In riferimento all'osservazione pervenuta dell'Arpa:

In merito agli elementi compensativi, si premette che trattandosi per come citato di variante allo strumento vigente di tipo parziale, (approvato con procedura avviata precedente



all'entrata in vigore della L.R. 1/07 e/o L.R. 3/2013, ovvero tramite specifico atto deliberativo da parte della Regione Piemonte e relativo avvallo delle sue strutture e settori ciascuno per quanto di propria competenza) le loro modalità di reperimento e attuazione non possono che coordinarsi con l'impostazione complessiva propria del piano in vigore, sia sotto il profilo urbanistico che ambientale: pertanto le opere di mitigazione e compensazione ivi previste seguono la struttura più generale, la quale, basata sulla BTC, conferma e avvallo di fatto il completamento del Parco Tortorello a compensazione anche delle superfici consumate, nell'ottica di un riequilibrio complessivo del bilancio ambientale comunale. L'impostazione del piano regolatore vigente ritiene infatti che l'ambiente, proprio perché costituito da diverse componenti (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc...), ai fini del raggiungimento della sostenibilità delle azioni intraprese a livello territoriale, le stesse possano compensarsi vicendevolmente, dando più enfasi ad una piuttosto che a un'altra, sulla base delle singole specificità e peculiarità territoriali rilevate a scala locale in connessione alle molteplici trasformazioni urbanistiche prospettabili. Alla luce di tali considerazioni ed impostazione della strumentazione urbanistica comunale, la presente variante non poteva che raccordarsi a quest'ultimi e continuare con l'implementazione delle opere ambientali ivi previste, anche al fine di "non modificare l'impianto strutturale urbanistico e normativo del PRGC vigente" (v. art. 17 c. 5 della L.R. 56/77).

- A tal proposito già nel piano originale, data l'assenza di aree degradate in disponibilità dell'A.C., potenzialmente utilizzabili per interventi di de-impermeabilizzazione o similari, si era infatti optato verso una riconversione di ambiti perifluviali, attraverso considerevoli interventi di forestazione, nell'ottica di ricostituzione di ambienti naturali utili per l'avifauna locale e non solo (con aumenti significativi dei valori di BTC tali da compensare quelli persi a seguito dell'impermeabilizzazione di suoli liberi, pareggiando il bilancio complessivo ambientale come dimostrato nel R.A.). Tale metodologia e scelta localizzativa, oltre ad essere proposta nelle linee guida del PTCP2, è anche stata espressamente indicata dal settore ambiente della Città Metropolitana, di cui si cita nuovamente il parere:


"In particolare potrebbe essere interessante valutare la sistemazione dell'area V.15.2 all'interno del Parco Tortorello, sulla quale attualmente sorgono orti urbani abusivi.

Gli interventi in tali ambiti devono essere volti preferibilmente alla rinaturalizzazione, assicurando funzionalità ecologica, compatibilità idraulica, riqualificazione di ecosistemi relittuali e delle aree a naturalità elevata e dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili

Si ritiene quindi che la compensazione cosiddetta "omologa", come descritta nel citato contributo Arpa Piemonte, non possa applicarsi alla realtà territoriale di Giaveno nella sua attuale configurazione ed inoltre che l'area di compensazione individuata presenti comunque delle potenzialità di rilievo sotto il profilo paesaggistico-ambientale, in quanto prossima ad ambiti fluviali (in coerenza con il PTCP2 e relativo parere del competente settore Ambiente della Città Metropolitana di Torino) e dove si rilevano al contempo utilizzazioni improprie, fonti di possibili alterazioni dello strato fertile superficiale del suolo, da perfezionare per tramite di destinazioni d'uso impresse dallo strumento urbanistico, proprio nell'ottica di attivare meccanismi di rigenerazione della risorsa.

In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, si ritiene di aver previsto modalità di riduzione del rischio indicando la necessità di gestione delle acque meteoriche, per tutte quelle aree che presentassero tale necessità; in ogni caso per ogni area nel paragrafo PERMEABILITA' sono prescritte misure mitigative

In merito al monitoraggio della Variante si recepisce l'osservazione, e si prescrive di inserire nel rapporto Ambientale indicatori che verificano l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate



Tutto ciò premesso,

**L'ORGANO TECNICO COMUNALE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.**

ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. N. 25-2977 del 29/02/2016, **ESPRIME PARERE POSITIVO CIRCA LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N°2 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GIAVENO.**

Il progetto definitivo di variante dovrà in particolare recepire pareri e contributi espressi nei termini sopra riportati.

Si ricorda che dovranno essere predisposti gli elaborati del progetto definitivo per l'approvazione della variante comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e che la deliberazione di approvazione deve dare atto dell'avvenuto recepimento del presente parere motivato.

Se pur non materialmente allegati al presente provvedimento, si richiamano quale parte integrante e sostanziale i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e citati in precedenza.

Si informa inoltre che occorrerà:

- procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito web comunale.
- trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati;
- informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

Giaveno, 30 novembre 2020

Per l'Autorità Procedente
Il Responsabile del Procedimento di
Pianificazione

Arch. Paolo CALIGARIS



Per l'Autorità Competente
L'Organo Tecnico Comunale per la VAS

Arch. Tiziana PERINO DUCA

Arch. Silvia ANTONIELLI

Arch. Francesca BIDOCCU